

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 101 DEL 10/06/2016

OGGETTO

ESAME VARIANTE AL PRG ADOTTATA DAL COMUNE DI CORREGGIO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.136 DEL 18/12/2015.

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante parziale al PRG vigente, adottati con delibera di Consiglio Comunale n.136 del 18/12/2015, pervenuti in data 15/04/2016 ed ascritti al protocollo generale al n. 8841 – 4/2016 del 18/04/2016;

Visto il parere congiunto del Servizio Sanitario Regionale Dipartimento di Sanità Pubblica, distretto Reggio nord sede di Correggio, prot. AUSLRE n. 2016/0027122 del 25/03/2016 e dell'Arpae sezione di Reggio Emilia prot. PGRE/2016/0003155 del 25/03/2016, ad esito favorevole;

Vista la dichiarazione della Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Correggio, prot. 7020 del 11/04/2016, la quale attesta che l'area interessata dalla presente Variante:

- rientra in zona 3 a bassa sismicità:
- non risulta sottoposta a vincoli idrogeologici ai sensi del RDL n. 3267 del 1923;
- non comprende abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. n. 445 del 1908;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini;

Constatato che:

- la Variante proposta consiste nell'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG alla delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 279/2010 "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" ai sensi dell'art. 57 comma 4 della LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- tale adeguamento, obbligatorio per tutti i comuni della regione, consiste nel recepire le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi stabilite dalla citata DAL 279/2010, con contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari ed amministrative con esse incompatibili;
- l'adeguamento comporta anche l'adozione di coefficienti e parametri correttivi che assicurino l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici al fine di mantenere inalterata la capacità edificatoria dei piani urbanistici vigenti;
- tali coefficienti correttivi sono stati calcolati dagli uffici comunali attraverso analisi delle nuove definizioni e simulazioni di calcolo ed hanno portato a sostituire il parametro di Superficie utile del PRG vigente (che non corrisponde con la definizione regionale) con la Superficie complessiva definita dalla DAL (Superficie utile + 60% della Superficie accessoria) ed ad aumentare gli indici di utilizzazione fondiaria e territoriale del 10% circa al fine di mantenere inalterata la potenzialità edificatoria vigente;
- tali nuove definizioni e parametri sono stati infine inseriti nei diversi articoli delle NTA, a sostituzione di quelli previgenti;

 nella delibera di Consiglio Comunale di adozione della variante in esame si dà atto che la variante stessa, non comportando trasformazione urbanistica del regime del suolo, è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 comma 5 LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/09;

Considerato che:

- per quanto concerne le generali problematiche di ordine urbanistico territoriale non si riscontrano motivi ostativi alle modifiche proposte;
- si raccomanda, con atto successivo, di provvedere al completo adeguamento delle Norme di PRG anche alle successive deliberazioni regionali (LR 15/2013 "Semplificazione dell'attività edilizia" e DGR n. 994/2014 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica"), al fine di garantire l'aggiornamento coordinato delle norme stesse;

Ritenuto che non siano da formulare osservazioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della LR 47/78, alla Variante al PRG del Comune di Correggio adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 18/12/2015;

Dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure

analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

 di non formulare osservazioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della LR 47/78, alla Variante al PRG del Comune di Correggio adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 18/12/2015;

2. di dare atto che:

- ✓ la variante stessa è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 comma 5 LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009;
- ✓ ex art. 15, comma 3, della L.R. 47/78, la mancata trasmissione alla Provincia ed alla Regione degli elaborati conseguenti alla deliberazione di approvazione della variante, costituisce condizione impeditiva all'attuazione delle previsioni della variante medesima:
- √ l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- ✓ il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione;
- 3. di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

IL PRESIDENTE F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
ndel